

Vi segnalo un possibile contenzioso che sta avendo risvolti positivi).

La questione concerne l'applicabilità dell'incremento figurativo di cui all'art. 3 comma 7 del d.lgs. n. 165/1997 al personale che all'atto del collocamento in quiescenza per inidoneità al servizio non abbia maturato i requisiti per il transito nell'ausiliaria.

L'art. 3, comma 7 del D.Lvo 30.4.1997, n. 165 dispone infatti che: "... per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il **personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria**, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione".

In altre parole, il possibile contenzioso riguarda chi **è cessato dal servizio senza poter transitare nella posizione di ausiliaria essendo stato posto in congedo assoluto per infermità** e pertanto si trovava (e si trova) nella condizione di usufruire suddetto beneficio che invece non risulta essergli stato riconosciuto dalle Amministrazioni in sede di liquidazione della sua pensione.